



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI
CIVITANOVA MARCHE

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI

"Approvato dal Collegio Docenti
del 20/05/2019"



CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI

Fonte normativa: Regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR n.122/2009) e norme correlate

Lo svolgimento degli scrutini si articola nei seguenti momenti:

1. Accertamento della validità dell'anno scolastico
2. Attribuzione del voto di condotta
3. Formulazione della proposta di voto
4. Valutazione del Consiglio di Classe
5. Certificazione delle competenze (solo per le classi seconde)
6. Attribuzione del credito scolastico (solo per il secondo biennio e per le classi quinte)
7. Giudizio di ammissione all'Esame (solo per le classi quinte)

1. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

In base alla norma definita all'art.14 c. 7 DPR 122/2009 in merito alla condizione di validità dell'anno scolastico, determinata dalla frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale, si stabilisce che il numero complessivo di ore di assenza di ogni studente non può superare per l'intero anno scolastico, compresi i ritardi e le uscite anticipate, il 25% ($\frac{1}{4}$) dell'orario complessivo previsto dal monte orario della classe per tutte le discipline.

Alla luce delle precisazioni del MIUR (CM 20 4/3/2011) e sempre in riferimento al citato art.14 c. 7 DPR 122/2009 a quanto sopra può essere ammessa deroga a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione ed, in particolare, nel caso che sia stato possibile procedere ad un numero minimo di verifiche. La deroga è comunque ammissibile solo qualora le assenze siano tutte o parzialmente giustificate con motivazione documentata e risultino continuative. Le motivazioni devono essere riconducibili alla seguente casistica, non esaustiva:

- gravi motivi di salute;
- indisponibilità oggettiva derivante da particolari condizioni di disagio psicologiche, familiari e sociali;
- terapie e cure;
- partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- obbligazioni derivanti dall'adesione a confessioni religiose, riconducibili a specifiche norme legislative.

Dell'applicazione della deroga deve essere dato atto motivato nel verbale, con esplicito riferimento alle motivazioni e alle certificazioni, che vanno allegate al verbale stesso. Se il numero delle assenze, pur tenendo conto delle deroghe, rimane superiore ad $\frac{1}{4}$ del monte orario, ciò comporterà l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e, quindi, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo. Di ciò deve comparire atto motivato nel verbale.

È comunque compito del Consiglio di Classe valutare ogni volta se il numero delle assenze, anche tenuto conto delle deroghe, renda possibile la valutazione finale, considerata la non sufficiente permanenza e continuità del rapporto educativo. L'esclusione dell'alunno dallo scrutinio, fondata su tale motivazione, non è da intendersi come misura punitiva, ma derivante dall'oggettiva impossibilità di procedere alla valutazione. Anche di ciò deve essere dato atto motivato a verbale.

Vanno considerati presenti a tutti gli effetti gli studenti che siano collegati *on-line* da remoto e che abbiano svolto regolarmente le prove di verifica assegnate.



Qualora, malgrado l'elevato numero di assenze, il Consiglio di Classe disponesse di un congruo numero di verifiche e di dati in tutte le discipline, si procederà alla regolare valutazione dell'alunno.

In casi particolari, caratterizzati da situazioni di eccezionale gravità, in cui l'elevato numero di assenze abbia reso impossibile solo per alcune discipline la raccolta di sufficienti elementi di valutazione, il Consiglio di Classe può rinviare il giudizio di ammissione alla classe successiva dopo l'effettuazione di prove di verifica limitate alle materie con insufficienti elementi valutativi, da svolgersi in concomitanza con le prove previste per gli studenti con giudizio sospeso.

2. ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Alla luce della normativa vigente il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dell'alunno – qualora inferiore al sei ne comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale – e rientra nel calcolo della media di profitto dello studente, che nel secondo biennio e nel quinto anno determina la fascia per l'attribuzione del punteggio di credito scolastico (DM 5 /2009 CM 50/2009 e riff. ivi richiamati). In considerazione di ciò, va rilevata la particolare importanza che l'attribuzione del voto di condotta assume.

La valutazione relativa al comportamento è espressa collegialmente dal Consiglio di Classe, su proposta del coordinatore e *“la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico”* (art. 3 c.2 DM 5/2009)

Relativamente all'assegnazione di una valutazione del comportamento inferiore a 6/10, si evidenzia come *“la votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di Classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità”* (art. 2 c.4 DM 5/2009). Nel merito, la votazione insufficiente può essere attribuita solo a condizione che allo studente sia stata irrogata, a norma del regolamento della scuola e in accordo con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, la sanzione di allontanamento dalla scuola per oltre quindici giorni, senza che egli abbia successivamente dimostrato segni di ravvedimento e modifica del proprio comportamento. La valutazione insufficiente deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata.

Per l'attribuzione della valutazione del comportamento il Consiglio di Classe farà riferimento alla tabella allegata al Regolamento d'Istituto. Le valutazioni inferiori all'otto devono essere esplicitamente motivate alla luce dei criteri dichiarati nella suddetta tabella.

Quanto alle sanzioni disciplinari irrogate durante l'anno scolastico, esse concorrono a determinare il voto di condotta in modo non automatico. Per essere valutate in sede di scrutinio, tali sanzioni devono risultare:

- *individuali ed adeguatamente motivate sul registro di classe;*
- *controfirmate dal Dirigente scolastico dopo un colloquio con gli alunni.*

Il Consiglio di Classe deve, quindi, esaminare se - dopo la sanzione - l'alunno abbia positivamente modificato il proprio comportamento, considerata la funzione educativa della sanzione stessa. Solo in caso negativo la sanzione potrà influire sull'assegnazione del voto di condotta.

3. FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI VOTO

Ogni docente formula la proposta di voto per la propria disciplina alla luce dei risultati delle prove di verifica, che devono essere in numero congruo e tali da accertare l'avvenuto apprendimento dello studente in rapporto all'intero programma svolto. Gli esiti delle varie verifiche possono assumere un peso diverso nella ponderazione della media disciplinare, purché questa differenziazione sia stata preventivamente comunicata dal docente agli studenti e annotata nel registro personale.



Relativamente agli scrutini finali, nella formulazione della proposta di voto gli elementi quali-quantitativi desumibili dalle verifiche devono essere integrati da ulteriori fattori quali:

- *l'impegno e l'assiduità dimostrati nell'apprendimento della disciplina;*
- *il miglioramento o il peggioramento del rendimento rilevato nel corso dell'anno scolastico;*
- *il risultato acquisito nel primo quadrimestre;*
- *gli eventuali esiti delle prove di recupero infrannuali.*

Dall'insieme dei dati in possesso deve scaturire una proposta coerente, argomentata da un giudizio complessivo laddove essa si discosti in modo significativo dal semplice arrotondamento per eccesso o difetto della media delle misurazioni delle verifiche.

A livello operativo e puramente esemplificativo le seguenti indicazioni possono assumersi come criteri guida per le valutazioni non sufficienti:

- **Il profitto è ritenuto NON GRAVEMENTE INSUFFICIENTE in una disciplina se:**
 - a. *esso deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolarmente e insistentemente negativi;*
 - b. *l'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero frequentate con assiduità di presenza e impegno e avendo partecipato a progetti disciplinari qualificanti;*
 - c. *il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere conseguito dall'alunno nel corso delle vacanze estive, mediante anche la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola dopo il termine delle lezioni dell'anno scolastico in corso e prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.*
- **Il profitto è ritenuto GRAVEMENTE INSUFFICIENTE in una disciplina se:**
 - a. *è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;*
 - b. *risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati a conclusione delle attività di recupero.*

Le proposte di voto devono essere comunicate al sistema di scrutinio elettronico entro i termini prescritti dallo specifico ordine di servizio emanato dal Dirigente scolastico e comunque non prima della conclusione del quadrimestre. Ove ne faccia richiesta il Consiglio di Classe, il docente deve, comunque, fornire un giudizio argomentato, che giustifichi tale proposta.

4. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

La valutazione, sia quadrimestrale sia finale, è espressione collegiale del Consiglio di Classe che, sulla base delle proposte di voto debitamente argomentate dei docenti, deve giungere alla definizione del voto finale di ogni disciplina. Tale definizione deve fondarsi su valide motivazioni, risultando eventualmente anche in difformità rispetto alla proposta di voto iniziale per deliberazione a maggioranza o all'unanimità del Consiglio di Classe, alla luce delle seguenti indicazioni:

- a) La situazione finale di ciascun alunno va intesa come il risultato di un processo continuo e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve pervenire alla sua definizione anche mediante l'eventuale valutazione globale della personalità dell'allievo con particolare attenzione a:
 - *situazione di partenza;*
 - *impegno;*
 - *interesse;*
 - *partecipazione alle attività didattico-educative;*
 - *progressione nel processo di maturazione;*
 - *capacità di recupero, anche alla luce degli interventi integrativi didattici svolti dalla scuola;*
 - *capacità di svolgere il lavoro didattico con sufficiente autonomia.*



- b) Ciò considerando, i voti definitivamente assegnati nelle varie discipline non possono, dunque, costituire atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di Classe.
- c) Il giudizio finale di promozione o di non promozione deve risultare una sintesi delle singole valutazioni, riesaminate e fatte proprie dal Consiglio di Classe con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse ed il giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.
- d) La valutazione delle insufficienze, presenti nel quadro generale di profitto, deve partire dalla considerazione del numero delle discipline e delle aree disciplinari coinvolte, considerare la loro eventuale ricorrenza all'interno del curriculum e commisurare la loro gravità, fondandosi sul principio che la non promozione deve ricondursi ad una carenza complessiva nella preparazione, **tale da non consentire, in alcun modo, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, né la proficua frequenza dell'anno scolastico successivo.**
- e) Tali criteri orienteranno i Consigli di Classe, fatta salva la sovranità del Consiglio stesso, verso:
 - *l'ammissione dello studente alla classe successiva o l'ammissione agli Esami di Stato (per le ultime classi);*
 - *la sospensione del giudizio;*
 - *la non ammissione alla classe successiva o non ammissione agli esami di stato (per le ultime classi).*

I Consigli di Classe giungeranno alla formulazione della valutazione finale in ogni singola disciplina sulla base degli obiettivi specifici indicati nella programmazione disciplinare e di quelli trasversali fissati nella programmazione di classe, nella consapevolezza che tutte le materie concorrono alla formazione culturale e personale dello studente. In particolare si terrà conto dei seguenti elementi:

- *conoscenze e competenze disciplinari acquisite;*
- *capacità critiche ed espressive;*
- *interesse ed impegno;*
- *assiduità nella frequenza;*
- *sforzi compiuti per colmare eventuali lacune.*

Il livello di sufficienza è determinato dal conseguimento degli obiettivi disciplinari minimi, in termini di competenze e conoscenze essenziali. Il conseguimento degli obiettivi, nella valutazione quadrimestrale e finale, va inteso globalmente e non circoscritto ai risultati delle singole prove, comunque integrato nel quadro d'insieme costituito dagli elementi sopra definiti.

Il Consiglio di Classe può intervenire, modificando una proposta di voto in una o più discipline, sia in senso positivo sia negativo, alla luce delle seguenti condizioni:

- a. il mancato conseguimento degli obiettivi minimi in una o più discipline non ha comunque impedito allo studente di raggiungere, nel complesso, i risultati attesi - in termini di competenze -, previsti per l'anno di corso frequentato;
- b. il quadro del profitto complessivo dello studente evidenzia un profilo coerente, dal quale le valutazioni di una o più discipline si distinguono senza modificarlo;
- c. impegno, partecipazione e consapevolezza hanno caratterizzato l'approccio dell'alunno al complesso delle discipline.

La sintesi valutativa porterà alla delibera, a maggioranza o all'unanimità, di:

- **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE**

L'alunno viene dichiarato "promosso", qualora abbia riportato almeno il voto di sufficienza in tutte le discipline, anche sulla base di una valutazione globale e ponderata del Consiglio di Classe. Nel caso in cui la promozione sia stata raggiunta grazie a sufficienze assegnate con voto di consiglio, allo studente può



raccomandarsi uno studio autonomo, specificamente mirato alle discipline in cui il livello di preparazione raggiunto non sia risultato pienamente sufficiente.

È prevista la possibilità per il Consiglio di Classe di ammettere all'esame finale, con adeguata motivazione, alunni con un voto inferiore alla sufficienza.

➤ **NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O NON AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE**

L'alunno verrà dichiarato "non promosso" qualora le insufficienze emerse dalla valutazione del Consiglio di Classe - alla luce dei criteri, degli elementi e delle condizioni precedentemente richiamati - siano rappresentative del mancato conseguimento degli obiettivi minimi, sia relativamente a singole materie sia nell'insieme delle discipline. Il profilo complessivo dello studente, a giudizio del Consiglio di Classe, non rende ipotizzabile alcun recupero, né autonomo, né assistito e, quindi, non consente la proficua frequenza della classe successiva o l'ammissione agli esami conclusivi. Della non promozione il Consiglio di Classe fornisce esauriente motivazione con esplicita menzione dei criteri adottati nella valutazione specifica.

In termini puramente indicativi, fatta salva l'autonomia del Consiglio di Classe, alla base della non promozione, dovrebbe ricondursi uno dei seguenti profili:

- *insufficienze gravi o gravissime (uguali o inferiori a 4) in almeno tre materie;*
- *insufficienze gravi o gravissime (uguali o inferiori a 4) in almeno due materie fondamentali o di indirizzo e almeno altre due insufficienze non gravi (5) in altre discipline;*
- *insufficienze gravi e non gravi diffuse su almeno la metà delle materie curricolari.*

➤ **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO**

La delibera di sospensione del giudizio è condizionata dalla valutazione positiva relativa alla capacità dello studente di recuperare i livelli minimi degli obiettivi disciplinari e trasversali propri del curriculum, attraverso uno studio autonomo e/o la frequenza dei corsi di recupero estivi, così da acquisire conoscenze e competenze imprescindibili per la frequenza dell'anno scolastico successivo.

Fatta salva l'autonomia dei Consigli di Classe e in considerazione dell'oggettiva possibilità di recupero dello studente, la delibera di sospensione del giudizio può scaturire da insufficienze di qualsiasi livello in un massimo di due discipline, all'interno del complessivo quadro di valutazione espresso dal Consiglio di Classe.

Conseguentemente a ciò, le discipline con giudizio sospeso attribuite ad ogni studente non dovranno essere in numero superiore a due.

Per le materie oggetto di giudizio sospeso la valutazione conseguente dovrà rivolgersi alle conoscenze e alle competenze per le quali non siano stati raggiunti gli obiettivi disciplinari minimi, neanche successivamente ai percorsi di recupero infrannuali.

5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (SOLO PER LE CLASSI SECONDE)

In sede di scrutinio finale delle classi seconde il Consiglio di Classe procederà, come previsto dal Regolamento sulla Valutazione degli Alunni (art. 8 DPR 122/2009), alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, secondo il modello approvato con DM 9/2010. Gli elementi necessari per la determinazione dei livelli di competenza acquisiti dagli alunni, definiti secondo il *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo d'istruzione* (DM 22/8/2007) e i relativi allegati, potranno essere raccolti mediante le prove di verifica appositamente predisposte.

6. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (SOLO PER IL SECONDO BIENNIO E PER LA CLASSE QUINTA)

Dall'art. 1 del D.M. 99 del 16 dicembre 2009, è regolata l'attribuzione del credito scolastico agli studenti del secondo biennio e del quinto anno.



Criteria generali per l'attribuzione del credito scolastico:

- a) Il voto di condotta deve essere inserito nel computo della media disciplinare complessiva dello studente, necessaria all'attribuzione del credito scolastico per le classi del secondo biennio e del quinto anno (L. 169/2008; CM 46/2009);
- b) l'attribuzione dei crediti non può comportare il superamento del massimo di fascia;
- c) ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009 i docenti di Religione o della materia alternativa partecipano alla valutazione inerente al credito scolastico degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito le attività didattiche e al profitto che ne ha tratto;
- d) per l'attribuzione del credito scolastico all'interno della banda di oscillazione definita dalla media, nel caso che la media sia eguale o superi la metà della fascia (=> 6,5 ; => 7,5 ; => 8,5; => 9,5 ; =>9 per le classi quinte) si assegna il punteggio massimo della fascia;
- e) ad integrazione del dato della media verranno considerati e valutati i seguenti elementi:
 - assiduità scolastica (numero di assenze non legate a motivi di salute)
 - interesse ed impegno nel dialogo educativo (su proposta del coordinatore e legato ad un voto di condotta non inferiore a 8/10)
 - partecipazione ad attività progettuali integrative promosse dalla scuola (attestate dai responsabili dei progetti o dal Dirigente scolastico).

Ciascuno degli elementi elencati comporta **al massimo l'attribuzione del 20% del punteggio nella banda di oscillazione.**

- f) Verranno inoltre considerati i **crediti formativi**, attribuiti a seguito di **attività extrascolastiche**, svolte in differenti ambiti.

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Tali esperienze:

- devono essere qualificate;
- da esse devono derivare competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato;
- devono essere debitamente documentate.
 - La documentazione relativa alle esperienze valutabili deve consistere in una attestazione degli enti, associazioni ed istituzioni presso i quali è maturata la esperienza medesima e deve contenere una sintetica descrizione della stessa, tale da permettere agli organi competenti (C.d.C. o Commissione d'esame) di valutare adeguatamente la consistenza, la qualità e il valore formativo dell'esperienza;
 - Le certificazioni comprovanti attività lavorative debbono anche indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l'obbligo dell'adempimento contributivo;
 - Le certificazioni relative a crediti formativi acquisiti all'estero vanno convalidate dall'autorità diplomatica o consolare;
 - Ai sensi del DPR 20-10-1998 n°403 è ammessa l'autocertificazione nei soli casi di esperienze svolte presso pubbliche amministrazioni;
 - La documentazione relativa deve pervenire entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico.



I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base delle indicazioni contenute nella sottostante tabella (Allegato A), per ogni altra attività o specificazione non contemplata nel presente documento, si fa riferimento alle decisioni del C.d.C..

Per il terzo anno di corso verranno valutate le esperienze compiute a partire dal primo anno, successivamente verranno prese in considerazione quelle svolte nell'intervallo fra l'anno precedente e il successivo.

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

TABELLA CREDITI - D.LG.VO 62/17

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Candidati interni

Media	Banda 3°	Banda 4°	Banda 5°
Minore di 6			7-8
=6	7-8	8-9	9-10
Maggiore di 6 fino a = 7	8-9	9-10	10-11
Maggiore di 7 fino a = 8	9-10	10-11	11-12
Maggiore di 8 fino a = 9	10-11	11-12	13-14
Maggiore di 9 fino a = 10	11-12	12-13	14-15

NOTA - **Media** rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva – con deroga per l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione-, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. **Il voto di comportamento, concorre, nello**



stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.

7. GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DELLE CLASSI QUINTE (solo per il quinto anno)

Partendo dalla premessa che condizione necessaria per l'ammissione all'Esame è rappresentata dal conseguimento della sufficienza nella condotta e in tutte le discipline, **è fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore alla sufficienza.**

Il Consiglio di Classe, accertato l'esito dello scrutinio, per gli studenti ammessi formulerà un giudizio di ammissione differenziato, qualora lo ritenga significativo per una più adeguata presentazione all'Esame. Per gli studenti non ammessi all'Esame finale procederà alla stesura di un giudizio articolato, basato sui criteri adottati per la valutazione finale.

Integrazione del credito scolastico

Il Consiglio di Classe, dopo l'attribuzione del credito scolastico per l'anno in corso, può procedere all'integrazione del credito scolastico complessivamente conseguito dallo studente nel triennio (c.4 art 11 DPR 323/98), fermo restando il limite massimo di 40 punti, e comunque **per non più di un punto** in considerazione di fattori oggettivi e adeguatamente documentati che abbiano determinato negativamente i risultati, indipendentemente dalla volontà o dall'impegno dello studente.



ALLEGATO A - TABELLA DI VALUTAZIONE CREDITI FORMATIVI

TIPOLOGIA			PUNTI
CERTIFICAZIONI	Certificazione Europea di tipo linguistico		0,50
	Certificazione Europea Informatica (ECDL)		0,50
	Soggiorno di studio all'estero		0,30
ESPERIENZE ARTISTICHE	Conservatori musicali statali	per ogni anno di frequenza	0,50
	Scuola di musica	per ogni anno di frequenza	0,30
	Scuola di danza	per ogni anno di frequenza	0,30
	Scuola di recitazione	per ogni anno di frequenza	0,30
	Scuola di disegno	per ogni anno di frequenza	0,30
SPORT	Attività agonistica sotto la supervisione di istruttori qualificati	per ogni anno di attività	0,50
ATTIVITA' SOCIALI	Volontariato	per ogni anno di attività	0,50
CONCORSI e GARE	Preparazione e partecipazione ad un concorso di livello regionale o nazionale con classificazione		0,50
	Partecipazione a gare di livello locale o regionale coerenti con il piano di studi, con superamento del valore di soglia		0,30
VARIE			A discrezione del C.d.C.

NB: Il Consiglio di Classe può, con delibera motivata, modificare e/o integrare la presente tabella



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via Nelson Mandela snc - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Tel. 0733 815931 Fax 0733 776054 - www.iisdavinci.gov.it
mcis00200p@istruzione.it - mcis00200p@pec.istruzione.it

